



A.P.E.S. s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

Pisa

Affidamento N. 97 del 05/06/2019

Spett.Le

AVV.SILVIA MESSINA
Viale del Risorgimento n.24
56025/PONTEDERA (PI)
Partita Iva: 01791960501
silvia.messina@pecordineavvocatipisa.it

Oggetto:

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DPO AI SENSI DELL'ART.37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679.

SMART CIG: N. Z8128B61AD richiesto in data: 05/06/2019

IMPEGNO N. 209 - CAPITOLO: 30-7-1-29

Il Sottoscritto responsabile del procedimento

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37,39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “ quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali “(art. 37, par1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (art. 37, par. 6) e deve essere individuato “in funzione

delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, par. 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento";

Considerata l'opportunità di nominare un DPO esterno all'Azienda, visto l'esiguo numero dei dipendenti e il sempre crescente carico di adempimenti, ritenendo altresì di potersi avvalere di professionalità già a servizio dell'Azienda ed in particolare, viste le molteplici affinità tra le attività di vigilanza e controllo del DPO richieste dal Reg. UE 679/16 e quelle svolte ai fini del D.lgs 231/2001, che lo stesso DPO sia individuato tra i membri esterni dell'Organismo di Vigilanza;

Preso atto che con atto dell'Amministratore Unico n. 43 del 24-05-2018 era stato designato l'Avv. Silvia Messina come Responsabile della protezione dei dati personali (DPO o RPD) per la società comunicandone i dati di contatto al Garante per la protezione dei dati personali in data 26/05/2018 prot. 003381.

Visto l'affidamento n. 92 del 25-05-2018 per l'incarico di DPO per il periodo dal 25-05-2018 al 25-05-2019 che stabiliva un compenso di € 9.200 annui oltre cpa 4% e iva. Ritenuto che l'Avv. Silvia Messina sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD, per la nomina a DPO e che abbia acquisito, per la pregressa esperienza, dapprima come consigliere di amministrazione e quindi come membro OdV, un'approfondita conoscenza delle funzioni e dei processi aziendali e che tale conoscenza costituisca un oggettivo vantaggio nell'espletamento dell'incarico e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare.

Vista la proposta di compenso per l'affidamento dell'incarico di DPO inviata dall'Avv. Silvia Messina in data 25-05-2019 che prevede un onorario di € 8.200 annui oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge, se ed in quanto dovuti.

CONFERMA L'Avv. Silvia Messina, Responsabile della protezione dei dati personali (DPO o RPD) della società.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del G.D.P.R. è incaricato di svolgere in piena autonomia e indipendenza i seguenti compiti e funzioni:
a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi

derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) Sorvegliare l'osservanza del RGPD di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento e alle connesse attività di controllo;

c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. L'Ente A.p.es. si impegna a:

a) Mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

b) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

c) Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

VISTA LA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APES N. 38 DEL 5-06-2019 CON LA QUALE L'AVV. SILVIA MESSINA E' STATA CONFERMATA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO O RPD - PER LA SOCIETA' APES PER UN ANNO, RICONOSCENDO UN COMPENSO (comprensivo anche del rimborso spese) DI EURO 8.200 ANNUI, oltre contributi previdenziali e I.V.A. di legge, se ed in quanto dovuti.

VISTO l'art.36 c2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Vista la decisione del dirigente unico n. del che autorizza l'affidamento descritto in

premessa;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell'AmministratoreUnico n. 13 del 31/01/2017;

AFFIDA

ALL'AVV. SILVIA MESSINA L'INCARICO DI DPO PER UN ANNO, RICONOSCENDO UN COMPENSO DI EURO 8.200 COMPRENSIVO ANCHE DEL RIMBORSO SPESE, OLTRE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA DI LEGGE, SE ED IN QUANTO DOVUTI

Importo Affidamento: € 8.200,00. Escluso IVA:

Il presente affidamento sarà valido dal 26/05/2019 al 25/05/2020

L'incaricato opererà con mezzi propri e non sussisterà alcun obbligo di presenza quotidiana e/o costante presso gli Uffici dell'Apes, fatti salvi gli incontri e le riunioni concordate con il professionista. I quesiti o le richieste di pareri dovranno essere inoltrate dal Dirigente unico di Apes o da suo incaricato in forma scritta, per posta, a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio in premessa indicato. L'incaricato, durante lo svolgimento dell'incarico:

- avrà a sua disposizione copia di tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della prestazione richiesta. Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità di Apes , sarà cura dell'Ente se ed in quanto possibile, provvedere al reperimento di tale documentazione presso altre amministrazioni, uffici, ecc.;
- si impegna ad evidenziare al committente eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'esecuzione dell'incarico nonché a seguire tutte le specifiche tecniche e le indicazioni fornite dal committente;
- si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico conferito, senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente;
- si impegna ad apportare agli elaborati eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla società committente senza ulteriore compenso, purché dette modifiche ed integrazioni non snaturino i sostanziali criteri informativi dell'attività tecnica resa;
- si impegna ad eseguire personalmente l'incarico con la massima diligenza e cura, ferma restando la facoltà di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per l'esecuzione di compiti di carattere

marginale o secondario (art. 2232 cc).

Con l'accettazione di presente incarico il professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente incarico, compresa la polizza professionale regolarmente stipulata ed in corso di validità e di accettare esplicitamente tutte le parti del presente affidamento.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura dopo aver verificato la regolarità dello svolgimento della prestazione e la regolarità contributiva. A partire dall' 1/1/2019, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ovvero in formato XML e dovrà obbligatoriamente transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture emesse con modalità diverse si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che al cliente.

L'indirizzo PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente:

fatturericevuteapes@apespisa.it

Le fatture dovranno essere intestate a:

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE – s.c.p.a. (A.P.E.S. s.c.p.a.)

Via Enrico Fermi 4

56126 – PISA

C.F. e P.IVA 01699440507

Codice destinatario: 0000000

In caso di inadempimento del presente contratto si applicheranno gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto si impegna al rispetto della L. 136/2010 con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante :Tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente atto avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intende risolto di diritto. La stazione appaltante non autorizzerà i contratti di subappalto che non prevedano espressamente la clausola con la quale i contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In allegato al presente atto viene trasmesso il modello relativo alla dichiarazione del c/c dedicato e quello relativo alla dichiarazione dell'assenza di conflitti di interesse che dovranno essere compilati, firmati digitalmente e restituiti unitamente al documento di

identità del sottoscrittore ed al presente atto anch'esso firmato digitalmente secondo le istruzioni riportate nella e-mail di trasmissione.

La mancanza della firma digitale oppure la trasmissione con modalità diverse dalle istruzioni, comporteranno l'impossibilità di procedere al successivo pagamento. Con l'affidamento del presente servizio, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia adiranno esclusivamente al Foro di Pisa.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs.50/2016, al Codice Civile e del Regolamento Apes degli acquisti.